

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23665/2022 R.G. proposto da:

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ((Omissis)) che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

((Omissis)) Srl, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCHE N 1-3, presso lo studio dell'avvocato MASNADA MASSIMILIANO (MSNMSM71H21G148C) che la rappresenta e difende;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MILANO n. 3276/2022 depositata il 12/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Svolgimento del processo

Il tribunale di Milano, adito da ((Omissis)) Srl con ricorso ai sensi degli artt. 152 del codice privacy e 10 D.Lgs. n. 150 del 2011 avverso il provvedimento n. 234 del 10-6-2021 col quale il Garante per la protezione dei dati personali (hinc solo Garante) le aveva irrogato la sanzione amministrativa di 2.600.000,00 EUR, per avere violato distinte norme del Regolamento 2016/679-UE (GDPR) quanto ai dati personali dei cd. rider, ha annullato il provvedimento per eccessività della sanzione inflitta.

Ha motivato affermando che la decisione del Garante, per quanto astrattamente legittima sotto il profilo della possibilità di intervento nei confronti di una società italiana interamente controllata da altro ente collettivo ((Omissis)) con sede in ((Omissis)), essendo la società italiana un soggetto distinto

dal gruppo e operante nel territorio nazionale, non lo era tuttavia sul piano della sanzione: difatti il provvedimento aveva dichiarato di voler tenere conto delle "condizioni economiche del contravventore, determinate in base ai ricavi conseguiti dalla società con riferimento al bilancio d'esercizio per l'anno 2019" (chiuso con perdite di esercizio), e tuttavia aveva poi quantificato la sanzione in ragione della violazione più grave (ex art. 83, par. 5, lett. a), del GDPR) in misura pari al 7,29% del fatturato annuale mondiale dell'opponente, e quindi in misura decisamente superiore al parametro del 4% menzionato dalla citata norma, e ancor maggiore rispetto alla percentuale media (0,0019%) applicata dal medesimo Garante ad altri soggetti sanzionati.

Ha così annullato il provvedimento "senza possibilità per il giudice adito di modificare l'entità della pena pecuniaria", non essendo tale potere attribuito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150 del 2011 diversamente che per i procedimenti di cui agli artt. 6 e 7.

Contro la sentenza il Garante ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La società ha replicato con controricorso, nel quale ha proposto tre motivi di ricorso incidentale condizionato.

A tale ricorso incidentale il Garante ha replicato a sua volta con controricorso.

La ricorrente incidentale ha depositato una memoria.

Motivi della decisione

I. - Il Garante svolge nel ricorso principale i seguenti tre motivi:

(i) violazione o falsa applicazione degli artt. 83 del GDPR e 166 del codice privacy in ordine alla affermata eccessività della sanzione, essendo stata invece, la sanzione, irrogata nella misura consentita dal parametro edittale applicabile, tenuto conto degli elementi valutativi al riguardo dettati dall'art. 83 citato;

(ii) omesso esame di fatto decisivo con riferimento al metodo di calcolo della sanzione stessa;

(iii) violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 10 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e 166 del codice privacy, essendo in ogni caso il giudice tenuto, anche in materia di dati personali, a quantificare la sanzione secondo le (ritenute) previsioni di legge, ed eventualmente a rideterminarla in base alla effettiva gravità dei fatti.

II. - Nel controricorso la società formula a sua volta i seguenti tre motivi di ricorso incidentale condizionato:

(i) violazione o falsa applicazione degli artt. 56 e 60 del GDPR in tema di trattamento transfrontaliero di dati personali, essendo da escludere la legittimazione e la competenza dell'Autorità nazionale a fronte di quella della cd. capofila, competente in rapporto alla sede dello stabilimento principale;

(ii) omesso esame di fatti decisivi a proposito del funzionamento della cd. piattaforma Glovo, attraverso la quale erano stati (e sono) trattati i dati personali dei rider;

(iii) omesso esame di fatti decisivi a proposito del procedimento parallelo azionato dall'Autorità competente spagnola (AEPD) in ragione della stessa ipotetica violazione.

III. - Diversamente da quanto preteso dalla parte controricorrente, i ricorsi vanno esaminati in stretta sequenza, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte.

In particolare, il ricorso incidentale condizionato deve essere esaminato con priorità solo se riguardante questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, che non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice del merito; mentre qualora sia intervenuta la decisione il ricorso incidentale va esaminato solo in presenza dell'attualità dell'interesse, il quale sussiste unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (v. Cass. Sez. U n. 5456-09 cui addde Cass. Sez. U n. 23318-09).

IV. - Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Non è fatta questione, nella sentenza, circa l'esattezza del procedimento determinativo della sanzione irrogabile alla società (Omissis) nel profilo afferente alla violazione più grave.

Non è fatta questione neppure in ordine all'essere concretamente imputabile alla società la violazione di cui all'art. 83, par. 5, lett. a), del GDPR quanto al trattamento dei dati dei rider.

La sentenza ha tuttavia affermato che la sanzione quantificata in ragione della violazione più grave, ex art. 83, par. 5, lett. a), del GDPR, sarebbe eccessiva rispetto alla possibilità di legge, poichè stabilita in misura pari al 7,29% del fatturato annuale mondiale dell'opponente a fronte del parametro del 4% menzionato dalla citata norma; sarebbe inoltre superiore alla percentuale media (0,0019%) applicata dal medesimo Garante ad altri soggetti sanzionati.

V. - Questa seconda considerazione non è conducente, perchè l'art. 83 prevede e disciplina le condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie, stabilendo una regola preliminare imputata alla rilevanza del caso singolo: ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte in relazione alle violazioni del regolamento (paragrafi 4, 5 e 6) siano "in ogni singolo caso" effettive, proporzionate e dissuasive.

Una delle innovazioni più importanti del GDPR è in vero costituita dalla maggiore accuratezza del sistema sanzionatorio, ed è stato lo stesso GDPR - coi criteri imposti dall'art. 83 - a porre un argine alla discrezionalità delle Autorità garanti per i dati personali ai fini della determinazione delle sanzioni da comminare in concreto.

A tal riguardo il GDPR impone che "in ogni singolo caso" si tenga conto di alcuni specifici elementi:

- "a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonchè il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito; b) il carattere doloso o colposo della violazione; c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati; d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli artt. 25 e 32; e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento; f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi; g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione; h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione; i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'art. 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti; j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'art. 42; e k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione".

Ne segue che integra una violazione del Regolamento l'affermazione del tribunale secondo cui la sanzione è illegittima perchè asseritamente superiore alla percentuale media applicata in altri casi (peraltro neppure specificati).

Al più una simile affermazione può risolversi nella segnalazione di un indice di ipotetica sproporzione, che però andrebbe sempre rapportato al "caso singolo", e come tale implicherebbe un giudizio adeguatamente motivato in concreto; cosa che l'impugnata sentenza ha mancato di fare.

VI. - Discorso diverso deve essere fatto quanto al profilo della affermata (dal tribunale) illegittimità della sanzione per violazione del limite edittale.

L'amministrazione ricorrente contesta la statuizione anche da questo punto di vista perchè invece il limite non sarebbe stato dal tribunale correttamente ricostruito.

Ora, in caso di violazione, con dolo o colpa, di varie disposizioni del regolamento rispetto allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, il GDPR impone che il totale della sanzione non superi "l'importo specificato per la violazione più grave".

In questa prospettiva l'ammontare della sanzione è determinato da due regole di base, rispettivamente indicate ai par. 4 e 5 del ripetuto art. 83:

- secondo il par. 4, la violazione delle previsioni relative: a) agli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli artt. 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43; b) agli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli artt. 42 e 43; c) agli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'art. 41, paragrafo 4, "è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore";

- secondo il par. 5, la violazione delle previsioni relative: a) ai principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli artt. 5, 6, 7 e 9; b) ai diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22; c) ai trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49; d) a qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX; e) all'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'art. 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'art. 58, paragrafo 1, "è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore".

VII. - Non essendovi (come detto) questione, secondo l'impugnata sentenza, in ordine alla sussumibilità della condotta di (Omissis) nell'alveo dell'art. 83, par. 5, lett. a), è in effetti errata l'affermazione del tribunale secondo cui il provvedimento del Garante avrebbe travalicato il limite edittale massimo della sanzione applicabile.

Il GDPR prevede due tipologie di sanzioni amministrative pecuniarie:

fino a 10.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, "se superiore";

fino a 20.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, "se superiore".

Si tratta di sanzioni alternative, l'una principale, stabilita in valore variabile tra un minimo e un massimo, l'altra, subordinata, stabilita in valore proporzionale all'ammontare del fatturato annuo.

Quello della percentuale del fatturato mondiale annuo è però un riferimento proporzionale che, per le imprese, non ha funzione mitigatoria del limite edittale ordinariamente stabilito in misura variabile tra il minimo e il massimo.

Opera invece come ulteriore limite edittale della sanzione alternativa a fronte del massimo di quella ordinaria (20.000.000,00 EUR).

Opera cioè solo se determinativo (esso stesso) di un importo sanzionatorio superiore al primo.

Ciò si trae agevolmente dalla locuzione finale della norma ("se superiore"), che è riferita alla sanzione.

Questa cosa è stata completamente omessa dal tribunale.

Non assume alcuna rilevanza che il fatturato mondiale annuo di (Omissis) fosse attestato, per il 2019, nella somma di 35.654.375,00 EUR. Non assume rilevanza perchè il calcolo della sanzione non ha travalicato il massimo edittale previsto, in quanto non è tale quello del 4 % del fatturato mondiale

annuo dell'opponente a fronte di sanzione computabile (e in concreto computata) in misura inferiore a 20.000.000,00 EUR. Il primo motivo va quindi accolto e il secondo resta assorbito.

VIII. - Il terzo motivo del ricorso principale è egualmente fondato. Il tribunale ha ritenuto di non avere la possibilità di modificare l'entità della sanzione pecuniaria ove anche ritenuta esorbitante.

Ha motivato dicendo che tale potere non è attribuito al giudice dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150 del 2011, diversamente che per i procedimenti di cui agli artt. 6 e 7.

E' vero che il D.Lgs. n. 150 del 2011 disciplina separatamente, all'art. 10, le controversie in materia di protezione dei dati personali; ed è vero che in tale norma non si rinviene uno specifico riferimento alla potestà del tribunale di rideterminare il trattamento sanzionatorio per il caso di opposizione alla sanzione irrogata.

Non è men vero però che la previsione non può esser letta in senso atomistico, ma va coordinata con l'attuale (e qui applicabile) art. 166 del codice privacy.

Il comma 7 del citato art. 166 rinvia, quanto all'adozione dei provvedimenti sanzionatori, agli artt. "da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della L. 24 novembre 1981, n. 689" in quanto applicabili.

A tutte le controversie di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 si applica a sua volta - e per intero - l'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011.

Il coordinamento di questa norma, implicitamente richiamata dallo stesso art. 166 codice privacy per effetto dei successivi rimandi, con l'art. 10 porta ad affermare che, diversamente da quanto sostenuto dal tribunale di Milano, si estende al procedimento di opposizione in esame anche la regola dettata dal comma 12 dell'art. 6 medesimo; sicchè con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice, anche nelle controversie in materia di dati personali, può annullare in tutto o in parte l'ordinanza "o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale".

IX. - Il ricorso incidentale di (Omissis), i cui motivi possono essere esaminati unitariamente, è inammissibile.

In questo caso è impugnata la statuizione con la quale il tribunale ha preliminarmente respinto l'assunto dalla società circa la presunta violazione da parte del Garante degli artt. 56 e 60 del GDPR in tema di cooperazione tra le autorità di controllo in fattispecie di trattamento transfrontaliero di dati personali.

A questo riguardo deve essere ricordato che il GDPR declina tra le altre, all'art. 4, la nozione di "trattamento transfrontaliero".

Lo fa riferendosi a due situazioni alternative, entrambe connesse al concetto di "stabilimento".

E' trattamento transfrontaliero: a) il trattamento di dati personali "che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro"; oppure b) il trattamento di dati personali "che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro".

A sua volta è definito "stabilimento principale", ancora alternativamente, a) per quanto riguarda "un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione", salvo però che "le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento

principale"; b) con riferimento a "un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento".

X. - La questione circa le caratteristiche di un trattamento come corrispondenti o meno a quelle indicate, anche e soprattutto in relazione ai poteri e ai livelli di autonomia del responsabile del trattamento in un singolo "stabilimento", è questione di merito, perchè implica apprezzamenti di fatto in ordine alle modalità del trattamento anche rispetto alla situazione del soggetto titolare.

Non rileva più di tanto insistere, allora, sul profilo in iure associato al concetto di "trattamento transfrontaliero".

Affinchè un trattamento sia qualificato come "transfrontaliero" è necessario che lo stesso sia posto in essere da un medesimo titolare "nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro" (art. 4, punto 23).

Ma è proprio questo - vale a dire che si tratti di trattamento realizzato da un medesimo titolare nell'ambito delle attività di stabilimento, secondo specifici poteri - che integra l'accertamento di merito.

Nel caso in esame la ricorrente assume di aver prospettato una simile questione nella sede dell'opposizione, in rapporto alla legittimazione del Garante ad agire nei suoi confronti. Questo perchè, avvinta dal profilo della natura transfrontaliera del trattamento dei dati dei rider mediante la piattaforma Glovo, la problematica avrebbe impedito al Garante di intervenire nel caso concreto, essendo la capogruppo una società spagnola soggetta all'autorità garante di quello Stato (AEPD).

Tale questione, prosegue, non sarebbe stata compresa affatto dal tribunale, giacchè questi non ha neppure menzionato - ancora si dice - il concetto afferente.

XI. - Di contro deve osservarsi che il rilievo della ricorrente è assertorio, visto che il tribunale ha invece affermato, in rapporto al suddetto motivo di opposizione, che la previsione, contenuta nel GDPR, del coordinamento fra Autorità Garanti di diversi Stati membri dell'UE e della individuazione di una di queste come Autorità capofila non era idonea a escludere che residuasse una competenza anche in capo a ciascuna Autorità nazionale in relazione alle violazioni della disciplina contenuta nel predetto GDPR concernenti trattamenti di dati effettuati all'interno del territorio nazionale.

In questo senso, seppure in modo estremamente sintetico, il tribunale ha implicitamente fornito la risposta che il motivo di opposizione richiedeva: una risposta negativa, vale a dire che la competenza (o la legittimazione) dell'autorità nazionale italiana non poteva escludersi (e anzi era da affermare) proprio in ragione della natura del trattamento dei dati, perchè operato in Italia in condizioni di sostanziale autonomia.

Il ricorso incidentale, nel censurare la decisione, da un lato difetta di specificità, dal momento che non è indicato se non in via del tutto sommaria e descrittiva ciò che era stato in effetti dedotto a fondamento della diversa prospettazione, e dall'altro impinge direttamente sul merito della valutazione.

Dire oggi - come la ricorrente dice - che "è innegabile che il caso che ci occupa sia un caso di trattamento transfrontaliero di dati personali poichè i dati dei rider vengono trattati attraverso la Piattaforma (Omissis) il cui funzionamento è gestito interamente da (Omissis) in (Omissis) e produce effetti sui rider sotto contratto con tutte le società del gruppo (Omissis) in Europa" si risolve in un asserto generico (in fatto) e non riscontrato in sentenza: un asserto anzi il cui fondamento appare implicitamente escluso dalla sentenza e che neppure è assistito dal necessario livello di

autosufficienza a proposito di ciò che era stato in effetti dedotto a suo sostegno sul piano probatorio.

XII. - Non vale insistere, allora, sulla circostanza che lo stabilimento principale di (Omissis) avesse sede in (Omissis).

Anche a fronte di un trattamento di dati mediante piattaforma, possono (e anzi debbono) esser mantenuti distinti i trattamenti posti in essere da una società italiana operante nel territorio nazionale, con propria autonomia di struttura e di negoziazione, rispetto a quelli posti in essere da un'entità sovranazionale capogruppo (nella specie (Omissis)).

Quello svolto da (Omissis), secondo l'accertamento di fatto che si desume dall'impugnata sentenza, era (ed è) un trattamento di dati autonomamente gestito dalla società italiana come titolare, in forza - ci comprende tra le righe - dei contratti stipulati di volta in volta con i rider.

E non può sostenersi, se non stravolgendo l'accertamento stesso (cosa non consentita in cassazione) che per quei trattamenti la capogruppo avesse agito a sua volta (o agirebbe) in qualità di stabilimento principale secondo le previsioni del GDPR. Ciò si risolve in una alternativa ricostruzione di merito, implicante distinti accertamenti, perchè invece, se relativamente ai trattamenti dei dati dei rider che operano in Italia (Omissis) ha rivestito, come si evince dalla sentenza impugnata, il ruolo di titolare del trattamento, è naturale ed è esatto che il Garante per la protezione dei dati personali abbia inteso mantenere (e abbia mantenuto) la propria competenza.

XIII. - In conclusione, indotti sia dal ricorso principale che dal ricorso incidentale, vanno affermati i seguenti principi di diritto:

(i) l'art. 83 del GDPR prevede e disciplina le condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie stabilendo una regola preliminare imputata alla rilevanza del caso singolo, sicchè ogni autorità di controllo deve provvedere affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte in relazione alle violazioni del regolamento siano "in ogni singolo caso" effettive, proporzionate e dissuasive;

(ii) in caso di violazione, con dolo o colpa, di varie disposizioni del GDPR rispetto allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, il totale della sanzione non deve superare "l'importo specificato per la violazione più grave", e in questa prospettiva, ai fini dell'art. 83, il GDPR stabilisce due tipologie di sanzioni amministrative pecuniarie, entrambe innanzi tutto determinate in una somma variabile fino a massimo (fino a 10.000.000 EUR o fino a 20.000.000,0 EUR) a seconda che vi sia stata una delle violazioni enumerate al par. 4 o una di quelle enumerate al par. 5; in entrambe le condizioni è prevista alternativamente, per il caso di imprese, una sanzione proporzionale (fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, per il par. 4, ovvero fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, per il par. 5), ma solo "se superiore" rispetto alla sanzione edittale variabile entro il massimo assoluto; ne segue che il riferimento alla sanzione proporzionale non è posto dal GDPR in funzione mitigatoria del limite edittale stabilito con la sanzione variabile ordinaria, ma rappresenta un limite edittale ulteriore e distinto, al quale occorre riferirsi solo se superiore (esso in quanto tale) al massimo della sanzione suddetta;

(iii) poichè, per effetto dell'implicito richiamo contenuto nell'art. 166 del codice privacy, si applica l'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011 anche in materia sanzioni amministrative per violazione delle norme relative ai dati personali, il coordinamento di questa norma con l'art. 10 del D.Lgs. n. stesso comporta che si estende al procedimento di opposizione la regola dettata dal comma 12 dell'art. 6 medesimo; sicchè con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice, anche nelle controversie in materia di dati personali, può annullare in tutto o in parte il provvedimento o modificarlo anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale;

(iv) l'art. 55 del GDPR stabilisce la competenza delle Autorità di controllo nazionali a esercitare i poteri

e ad assolvere i compiti ad esse attribuiti in relazione ai trattamenti effettuati sul territorio nazionale da soggetto ivi stabilito e per i quali tale soggetto agisce in qualità di autonomo titolare; solo "fatto salvo l'art. 55", l'autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare e del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire, in base al successivo art. 60, in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento (purchè ciò avvenga secondo l'apposita procedura disciplinata dal predetto articolo); ne segue che, ove dalla sentenza di merito risulti che il trattamento sia stato effettuato da una società italiana in piena e diretta autonomia di decisione rispetto ai dati personali dei propri rider, tanto basta a stabilire la legittimazione a fini sanzionatori dell'Autorità nazionale garante della protezione dei dati;

(v) stabilire se, ai fini del GDPR, si sia o meno dinanzi a un trattamento eterodiretto da una capofila estera implica un accertamento di merito, così come accade per tutti gli accertamenti sulla titolarità del trattamento dei dati; egualmente costituisce questione di fatto stabilire, in relazione al concetto di "stabilimento principale", con quale livello di autonomia decisionale il titolare di un trattamento possa concretamente aver operato rispetto alle modalità incise dal funzionamento di una piattaforma informatica; e ove si discuta del trattamenti dei dati di rider operanti in Italia un tale accertamento presuppone di valutare gli elementi dei singoli contratti stipulati, nei quali ordinariamente sono definiti anche (e proprio) le modalità e le regole a cui soggiacciono i trattamenti stessi.

XIV. - Il ricorso principale è accolto limitatamente al primo e al terzo motivo.

Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.

L'impugnata sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata al tribunale di Milano in diversa composizione.

Il tribunale si atterrà ai principi sopra fissati e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia al tribunale di Milano anche per le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al suo ricorso, se dovuto.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2023
